



Modificazioni al modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF” e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF”, e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019.

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF”, da presentare nell’anno 2019 per il periodo d’imposta 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

○ *Fascicolo 1 – Modello*

- a) al rigo RC14, le colonne “3” e “4” sono denominate “4” e “5”;
- b) nel quadro RP, è inserita la sezione VII, denominata “Ulteriori dati”, composta dal rigo RP90 “Redditi prodotti in euro Campione d’Italia”, recante le colonne “Codice”, ed “Importo”;
- c) al rigo CR15, la colonna 3 è denominata “Spesa 2017 e 2016”;
- d) al rigo RN47, le colonne “1” e “31” sono denominate “RPF” invece di “UPF”.

○ Fascicolo 1 – Istruzioni

- a) a pagina 40, rispettivamente al cinquantaduesimo e al penultimo rigo, sono eliminate le parole: *“Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro. La quota esente va indicata nella colonna 3 del rigo RC5”* e *“Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.700 euro. La quota esente va indicata nella colonna 3 del rigo RC5”*;
- b) a pagina 42, al quarantanovesimo rigo, alla colonna 8, il punto “576” è sostituito dal “578”;
- c) a pagina 45, alla colonna 2 (quota esente dipendenti Campione d’Italia), le parole da: *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, per i contribuenti residenti a Campione d’Italia”* fino alle parole *“Se il **“Totale redditi Campione d’Italia”** è inferiore a 6.700 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il **“Totale redditi Campione d’Italia”** sono eliminate ed è aggiunta la seguente frase: *“Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di lavoro dipendente di Campione d’Italia; vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia”*;*
- d) a pagina 45, alla colonna 3 (**quota esente pensioni**), le parole da *“In particolare, se il reddito di pensione percepito dai **contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d’Italia**”* sino a *“ Se il reddito di pensione percepito in favore dei superstiti corrisposte agli **orfani** iscritti nei registri anagrafici del comune di **Campione d’Italia** (codice 8 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3) è superiore o uguale a 7.700 euro, indicare 7.700”* sono eliminate e dopo la frase iniziale *“Indicare in questa colonna la quota esente di reddito di pensione”* sono aggiunte le seguenti parole *“Per la quota esente pensione Campione d’Italia vedere, al riguardo, le istruzioni della sezione VII del rigo RP90 Redditi prodotti in euro Campione d’Italia”*;
- e) a pagina 47, sezione V- Bonus Irpef, al rigo RC14, colonna 4, la dicitura “se nel punto 467” è sostituita con “se nel punto 466”;
- f) a pagina 51, nel paragrafo “rigo CR15 (school bonus)”, alla colonna 3:
1. dopo le parole “Colonna 3 (Spesa 2017” sono aggiunte “e 2016”;

2. dopo le parole “*nel corso del 2017*” sono aggiunte “*e del 2016*”;
- g) a pagina 62, nelle istruzioni al codice “22” le parole da “*Con questo codice vanno comprese*” fino a “*con il codice onere 22.*” sono eliminate;
- h) a pagina 64, al ventiseiesimo rigo, l’anno “2017” è sostituito con “2018”;
- i) a pagina 66, sono sostituiti:
1. al trentunesimo rigo, “i codici 41 e 42” con “codici 61 e 62”;
 2. al trentatreesimo rigo “i codici 61 e 62” con “codice 71”;
 3. al trentacinquesimo rigo “i codici 71 e 72” con “codice 76”;
- j) a pagina 69, al rigo RP26 codice “7”, le parole “*Poiché le Organizzazioni*” fino a “*alle cui istruzioni si rimanda*” sono eliminate;
- k) a pagina 70, al trentatreesimo rigo, l’anno “2017” è sostituito con “2019”;
- l) a pagina 72, al rigo RP34, colonna 5, la dicitura “UPF” è sostituita con “RPF”;
- m) a pagina 73, al nono rigo, la colonna “2” è sostituita da “1”;
- n) a pagina 78, all’esempio 2 e all’esempio 3, dopo “colonna 10” è eliminato rispettivamente “per l’anno 2017” e “per l’anno 2016”;
- o) a pagina 88, al rigo RP80, colonna 4, le parole “per determinare la percentuale di detrazione” sono eliminate;
- p) a pagina 89, in calce alle istruzioni del quadro RP, è aggiunto il seguente testo:
- “Sezione VII – Ulteriori dati - Rigo RP90 - Redditi prodotti in euro
Campione d’Italia”**

“L’art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha modificato l’art. 188-bis TUIR, innovando le agevolazioni già previste per Campione d’Italia.

A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

La medesima agevolazione si applica, altresì:

- ai redditi di lavoro autonomo di professionisti, non iscritti nei predetti registri anagrafici, e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera;

- ai redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle imprese individuali, a prescindere dall'iscrizione dell'imprenditore nei predetti registri anagrafici, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia.

Per i redditi d'impresa, nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

I redditi di lavoro autonomo e d'impresa partecipano, insieme agli altri redditi, al calcolo dell'abbattimento minimo di euro 26.000.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nella presente sezione l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri RA, RB, RC, RH, RL, RM, RT, RE, RF, RG e RD, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel **rigo RP90, colonna 1, "Codice"** va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro:

- '1' redditi dominicali di cui al quadro RA
- '2' redditi agrari di cui al quadro RA
- '3' redditi da fabbricati di cui al quadro RB
- '4' redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui al quadro RC
- '5' redditi da pensione di cui al quadro RC

- '6' redditi di capitale e diversi di cui al quadro RL
- '7' redditi a tassazione ordinaria di cui al quadro RM
- '8' plusvalenze di natura finanziaria a tassazione ordinaria di cui al quadro RT
- '9' redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE
- '10' redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF
- '11' redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG
- '12' redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD
- '13' redditi prodotti in forma associata di cui al quadro RH

Nel rigo RP90, colonna 2, "Importo", va indicato l'ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.

I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotti del 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. L'agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il 30 per cento della somma dei predetti redditi e 26.000) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili. Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a euro 26.000, l'agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.

Ad esempio, in presenza di redditi di fabbricati agevolabili pari a euro 20.000 e redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a euro 30.000, l'agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:

- redditi di fabbricati euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);
- redditi di lavoro autonomo euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).

In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto dell'agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:

- redditi di fabbricati euro 9.600 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 10.400);
- redditi di lavoro autonomo euro 14.400 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 15.600).

ATTENZIONE

L'importo della riduzione, come sopra determinato, da applicare ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (cod. 4) e ai redditi da pensione (cod. 5) prodotti a Campione d'Italia viene indicato nei rispettivi campi RC5, colonna 2 e RC5 colonna 3 del quadro RC, ai fini dello scomputo dai redditi indicati nei righi RC da 1 a 3 rispettivamente con i codici 5, 6 e 8;

Se nella Certificazione Unica 2019 sono compilati anche i punti da 457 a 460 ciò segnala che per alcuni/tutti i redditi da lavoro dipendente e/o pensione è stata riconosciuta l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia. In tal caso l'importo lordo del reddito agevolato è indicato in tali punti e, pertanto, nel quadro RP dovranno essere riportati gli importi lordi indicati in tali punti. Se è compilato il punto 460 della Certificazione Unica 2019 riportare l'importo indicato in tale punto.

L'importo dell'agevolazione relativa ai redditi d'impresa in contabilità ordinaria (cod. 10), in contabilità semplificata (cod. 11) o forfetari (cod. 12) viene sottratto direttamente nei corrispondenti quadri (RF, RG o RD), in sede di determinazione dell'importo da indicare, rispettivamente, nei righi RF63, RG31 o RD14.

L'importo dell'agevolazione relativa alle altre tipologie reddituali viene, invece, sottratto direttamente nel quadro RN, in sede di determinazione del reddito complessivo prima delle altre deduzioni.

Nel caso di persona fisica socia/associata/beneficiaria di una società trasparente (artt. 5, 115 o 116 del TUIR), di un'associazione professionale (art. 5 del TUIR) o di un Trust trasparente o misto, qualora il soggetto trasparente abbia già beneficiato dell'agevolazione di cui all'art. 188-bis del TUIR nella determinazione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo, il socio/associato/beneficiario non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a lui imputata dai predetti soggetti.

- q) a pagina 91, all'ultimo periodo, dopo la parola "diminuito" è aggiunto "dell'importo dell'agevolazione di Campione d'Italia come determinato nella sezione VII –Ulteriori Dati – Rigo RP90 e"
- r) a pagina 96, alla colonna 1 (detrazione redditi di lavoro dipendente), al terzo punto elenco, le parole "a euro 6.700 (quota esente)" sono sostituite con "alla quota esente." e sono eliminate le istruzioni del quarto punto elenco;

s) a pagina 97, alla colonna 2 (deduzioni per redditi di pensione), le parole da “Se nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 6” sino a “Se nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 8 la deduzione spetta solo se l’ammontare delle pensioni in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d’Italia è superiore a euro 7.700 (quota esente)” sono eliminate e sono aggiunte le seguenti: “In generale, ai fini di verificare se spetta la deduzione per redditi da pensione calcolare:

TotaleRedditiPensione = somma degli importi indicati nella col. 3 dei rigi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il valore uguale a “1”, “6”, “7” e “8”;

Calcolare:

RedditiDeduzionePensione = **TotaleRedditiPensione** – RC005003

La deduzione per redditi da pensione spetta se **RedditiDeduzionePensione** è maggiore di zero”.

t) a pagina 104, al ventitreesimo rigo, il “65” per cento è sostituito con il “50” e al ventiseiesimo rigo “0,65” è sostituito con “0,50”;

u) a pagina 114, alla fine delle istruzioni ai “Casi particolare addizionale regionale” dopo le parole “in Liguria nel corso del 2018.” sono aggiunte le seguenti: “Il codice “3” sarà utilizzato solo al fine del monitoraggio dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel 2018 e pertanto, soltanto dal periodo d’imposta successivo, il contribuente avrà diritto all’aliquota agevolata dell’1,23%.”;

v) a pagina 120, al rigo RX37 e RX38, la colonna “1” è sostituita da “2”;

w) a pagina 127, nella voce d’appendice “Redditi esenti e redditi che non costituiscono redditi”, dopo l’ottavo punto elenco, è inserito la seguente frase: “ Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.”

x) A pagina 132, nella voce d’appendice, alle istruzioni del Canada (pensioni estere), le parole “Le pensioni private non sono” sono sostituite da “Sia le

pensioni pubbliche sia quelle private sono” e dopo la parola “*tassazione*” è aggiunta “*solo*”; inoltre dopo le parole “l’imposta pagata in Canada in via definitiva.” sono eliminate le seguenti parole: “Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.”.

○ *Fascicolo 2 – Modello*

- a) a pagina 2, la colonna 3 del rigo RL 26 e la colonna 2 del rigo RL 27 denominate “Contributi previdenziali” sono eliminate.

○ *Fascicolo 2 – Istruzioni*

- a) a pagina 6, nella seconda colonna della tabella, in corrispondenza del codice F è eliminato il riferimento “D3 codice 4”;
- b) a pagina 29, al diciassettesimo rigo è aggiunto “Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.”;
- c) a pagina 30, al terzo rigo, la frase “barrata la colonna 1 del rigo RT61” è sostituita con “indicato il codice 1 nel rigo RT61 colonna 1;
- d) a pagina 30, al quinto rigo dopo “2009” è aggiunto “al 31 dicembre 2017”, la frase “non va barrata la casella di colonna 1” è sostituita con “deve essere indicato il codice 2 nel rigo RT61 colonna 1; se invece le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, deve essere indicato il codice 3 nel rigo RT61 colonna 1.”;
- e) a pagina 30, al trentesimo rigo, in corrispondenza di RT66, la frase “la casella di colonna 1 non è barrata” è sostituita con “è indicato il codice 1” e la frase “la casella di colonna 1 è barrata” è sostituita con “è indicato il codice 2 ovvero il 58,14 per cento dell’importo del rigo RT65, se nel rigo RT61 è indicato il codice 3.” ;
- f) a pagina 32, nel paragrafo Generalità, al quarto rigo, la parola “(CIPAG)” è sostituita con “(Cassa Geometri)”;
- g) a pagina 34, nel nono punto elenco, l’importo “76.872” è sostituito con “77.717”;

- h) a pagina 36, nel titolo della sezione III, è eliminata la parola “CIPAG”; nel primo e secondo punto elenco della Sezione III, l’anno “2018” è sostituito con “2019”; al decimo rigo della Sezione III, l’anno “2018” è sostituito con “2019”; nel quarto punto elenco della Sezione III, “15” è sostituito con “18”.
- i) a pagina 37, nel primo punto elenco, l’anno “2018” è sostituito con “2019”; nella tabella, nella seconda colonna, nell’intestazione “152.650” è sostituito con “154.350”; nel quinto punto elenco, al quinto rigo, la parola “Cipag” è sostituita con “Cassa Geometri”; nell’ottavo punto elenco, l’anno “2018” è sostituito con “2019”; l’ultima parola della pagina “Cipag” è sostituita con “Cassa Geometri”;
- j) a pagina 38, nel decimo punto elenco, gli anni “2018” sono sostituiti con “2019”;
- k) a pagina 40, nel nono, undicesimo e tredicesimo rigo, gli anni “2018” sono sostituiti con “2019”.

3. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche

3.1 Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello di dichiarazione “*Redditi 2019–PF*” e alle relative istruzioni.

Le modifiche si rendono necessarie, in particolare, per tener conto delle novità di cui all’art. 25-*octies*, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l’art. 188-*bis*, rubricato “Campione d’Italia”, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi*Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Provvedimento 30 gennaio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 aprile 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente